DA:

Cassazione: sì al danno biologico per demansionamento anche senza mobbing

La Suprema Corte ribadisce che il mobbing è una figura complessa. Quando uno dei suoi elementi manca, gli altri possono essere valutati giuridicamente anche da soli

di Valeria Zeppilli - Con la **sentenza numero 22635/2015**, depositata il 5 novembre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha chiarito che, anche **laddove non venga accolta una domanda di mobbing**, è comunque possibile **riconoscere al lavoratore un danno biologico derivante dal suo demansionamento**.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava una presunta incoerenza della sentenza di merito che, in presenza di una domanda di mobbing e di conseguente risarcimento danni da parte di un lavoratore suo dipendente, ne aveva escluso la fondatezza ma aveva comunque condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e alla professionalità.

Per la Cassazione, però, il ragionamento effettuato dalla Corte d'Appello deve ritenersi corretto.

Infatti, ricordano i giudici, **il mobbing è una figura complessa**, composta da molteplici atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo e guidati da un intento di persecuzione ed emarginazione.

In sostanza, affinché esso si configuri, è necessario che vi sia una serie di **comportamenti persecutori**, che vi sia una **lesione della salute, della personalità o della dignità** della vittima, che tali due elementi siano in **rapporto di causalità** e che sussista il suindicato **elemento soggettivo**.

Quindi, anche **laddove uno di tali elementi manchi** e il mobbing non possa di conseguenza ritenersi integrato, è comunque possibile **valutare giuridicamente altri fatti singolarmente rilevanti**.

Così, correttamente la Corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza dell'intento vessatorio e persecutorio, ha comunque ravvisato l'esistenza di un **danno biologico**

derivante dalla **condotta di radicale e sostanziale esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni**.

Per visualizzare la sentenza n. 22635/2015 andare alla sezione Giuridico